



COMUNE di JESOLO
(Provincia di Venezia)

Via Sant'Antonio 11 – 30016 JESOLO (VE)
C.F. e P.IVA 006088720272
Telefono Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (0421-359273) - Telefax (0421-359248)
e-mail lavori.pubblici@jesolo.it

**PROGETTO DEFINITIVO: OPERE DI
ESTENSIONE VIDEOSORVEGLIANZA URBANA
"JESOLO CITTA' SICURA"**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(art. 5 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

	<i>Euro</i>	
Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	294.000,00	+ IVA
Importo progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza	14.866,00	+ IVA
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	5.134,00	+ IVA
Totale appalto	314.000,00	+ IVA
Somme a disposizione dell'amministrazione	97.000,00	
Totale progetto	411.000,00	

Jesolo, li 15/2/2011

Il Progettista

Ing. Giovanna Ghio

*Il Responsabile del
Procedimento*

Ing. Ugo Martini

I N D I C E

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE 1^ NORMATIVA.....	2
Art. 1	2
Oggetto dell'appalto	2
Art. 2	2
Ammontare dell'appalto	2
Art. 3	3
Modalità di stipulazione del contratto	3
Art. 4	3
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	3
Art. 5	4
Art. 6	5
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	5
Art. 7	5
Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 8	6
Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	6
Art. 9	6
Fallimento dell'appaltatore	6
Art. 10	6
Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	6
Art. 11	6
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	6
Art. 12	7
Consegna, inizio dei lavori e termine per l'esecuzione	7
Art. 13	9
Proroghe	9
Art. 14	9
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori	9
Art. 15	10
Sospensioni ordinate dal R.U.P.	10
Art. 16	10
Penali in caso di ritardo	10
Art. 17	11
Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	11
Art. 18	12
Inderogabilità dei termini di esecuzione	12
Art. 19	12
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	12
Art. 20	13
Anticipazione	13
Art. 21	13
Pagamenti in acconto	13
Art. 22	14
Pagamenti a saldo	14
Art. 23	15
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	15
Art. 24	16
Ritardi nel pagamento della rata di saldo	16
Art. 25	16
Revisione prezzi	16
Art. 26	17
Cessione del contratto e cessione dei crediti	17
Art. 27	17
(lavori a corpo e misura)	17
Art. 28	18
Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	18
Art. 29	18
Cauzione provvisoria	18

Art. 30	19
Garanzia fideiussoria definitiva.....	19
Art. 31	19
Obblighi assicurativi a carico dell'impresa e Garanzie a carico dei progettisti	19
Art. 32	21
Variazione dei lavori.....	21
Art. 33	22
Varianti per errori od omissioni progettuali	22
Art. 34	22
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	22
Art. 35	22
Misure per la sicurezza fisica dei lavoratori	22
in cantiere	22
Art. 36	24
Subappalto.....	24
Art. 37	26
Responsabilità in materia di subappalto	26
Art. 38	26
Pagamento dei subappaltatori	26
Art. 39	27
Accordo bonario.....	27
Art. 40	27
Definizione delle controversie	27
Art. 41	28
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	28
Art. 42	29
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	29
Art. 43	30
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	30
Art. 44	31
Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	31
Art. 45	31
Presa in consegna dei lavori ultimati	31
Art. 46	31
Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	31
Art. 47	33
Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....	33
Art. 48	34
Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	34
Art. 49	34
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.	34
Art. 50	35
Custodia del cantiere	35
Art. 51	35
Cartello di cantiere.....	35
Art. 52	35
Spese contrattuali, imposte, tasse.....	35
Art. 53	35
Salvaguardia ambientale	35
Art. 54	38
Documenti componenti il progetto esecutivo	38
Art. 55	38
Criteri di valutazione delle offerte in fase di gara.....	38
Art. 56	39
Punteggio Offerta Tecnica.....	39
e Offerta Economica.....	39

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Legge 2248/1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto Legislativo n. 81/2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);
- D.P.R. 34/2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 554 del 1999);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE 1^ NORMATIVA

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1
Oggetto
dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture (eseguiti a corpo) necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: "PROGETTO DI ESTENSIONE VIDEOSORVEGLIANZA URBANA JESOLO CITTA' SICURA"
 - b) descrizione sommaria: l'intervento prevede
 - modifica con ampliamento della rete in fibra ottica esistente
 - integrazione dei siti di ripresa
 - aggiornamento delle telecamere sui punti di ripresa esistenti con nuovi apparati in alta definizione
 - aggiornamento del sistema di connettività
 - aggiornamento del posto centrale
 - progettazione esecutiva delle opere
 - coordinamento della sicurezza cantiere in fase di progetto e di esecuzione
 - manutenzione "full service on site" per 24 mesi
 - c) luogo di esecuzione : Jesolo, Venezia.
3. Sono compresi nell'appalto tutte le opere, le forniture di materiali, l'impiego di attrezzature e di manodopera necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e che, unitamente al presente capitolato speciale d'appalto, fanno parte integrante del contratto.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2
Ammontare
dell'appalto

1. L'ammontare complessivo dell'Appalto, conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo, è pari a € 314.000,00 oneri fiscali esclusi, così suddiviso:
 - a) *Importo soggetto al ribasso d'asta:*
lavori valutati parte a corpo parte e misura € 294.000,00
 - b) *oneri progettazione esecutiva e ccoordinamento della sicurezza cantiere in fase di progettazione e di esecuzione* € 14.866,00
 - c) *Importi non soggetti al ribasso d'asta:*
Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008: € 5.134,00
- Sommano € 314.000,00**

Art. 3
Modalità di
stipulazione
del contratto

1. Il contratto è stipulato **“a corpo e a misura”** ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei contratti, e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale. L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, del regolamento generale, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.
2. Per la parte di lavoro prevista a corpo negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».
3. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara e soggetti a ribasso d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

Art. 4
Categoria
prevalente,
categorie
scorporabili e
subappaltabili

1. La qualificazione prevista per la partecipazione all'appalto è:
Categoria prevalente OS19, classifica I
2. Ai soli fini della partecipazione all'appalto e dell'eventuale subappalto o scorporo ai sensi degli articoli 73 del Regolamento generale, nonché ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti e dell'articolo 72, comma 4, del Regolamento generale, il lavoro è composto dalle seguenti categorie e l'importo, comprensivo della sicurezza, è così suddiviso:

A) Categoria prevalente (D.P.R. 34/2000)

(Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati - **Categoria OS19**)
(Incidenza presunta manodopera 35%)

— Impianto Videosorveglianza € 260.935,00

- B) Ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. C del DPR 25/01/2000 n. 34, si individuano le ulteriori categorie interamente subappaltabili, superiori al 10% dell'importo totale dei lavori a base d'asta:

(strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari - **Categoria OG3**)

(Incidenza presunta manodopera 35%)

– Scavi e opere varie € 33.065,00

Ai soli fini del subappalto si elencano le seguenti ulteriori lavorazioni, singolarmente di importo inferiore al 10% dell'appalto o comunque inferiori a 150.000,00 euro ed appartenenti alla categoria prevalente OS19 classifica I (ricomprese nell'importo sopraindicato) ma non incidenti sul limite del 30% previsto dall'articolo 118 del codice dei contratti:

(Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi – **Categoria OS30 Classifica I**)

(Incidenza presunta manodopera 35%)

– Impianto elettrico € 2.390,00

I lavori per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, con i relativi importi, sono i seguenti:

a) opere di realizzazione impianto di telecomunicazioni e impianto elettrico

Art. 5
Gruppi di
lavorazioni
omogenee

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all'articolo 45, commi 6, 7 e 8 del Regolamento generale, e all'articolo 159 del Regolamento generale, all'articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto, risultano riassunti nel seguente prospetto:

	Importo Parziale	% di incidenza
A OPERE A CORPO		
A1 OS19	€ 258.545,00	86,43%
A2 OG3	€ 33.065,00	11,05%
A3 OS30	€ 2.390,00	0,80%
Sommano "a corpo"	€ 294.000,00	98,28%
B ONERI PER LA SICUREZZA		
Oneri speciali per la sicurezza D.P.R. 222/2000	€ 5.134,00	1,72%
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE	€ 299.134,00	100,00%
Oneri di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza	€ 14.866,00	
C		
IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO	€ 314.000,00	

Le cifre del presente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a corpo e misura soggetti al ribasso d'asta, potranno variare tanto in più che in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti negli articoli 10, 11 e 12 del vigente Capitolato generale d'appalto.

3.Al fine della qualificazione del progettista, le classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva sono riportate di seguito, l'impresa

esecutrice dovrà avvalersi di tecnici qualificati che abbiano certificati di servizi di progettazione esecutiva per importi **tre volte** superiori per la categoria sotto elencata:

Categoria di progettazione:

Importo Lavori: reti di telecomunicazione = 260.935,00 Euro

Classe e Categoria = IVc

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6
Interpretazione
del contratto e
del capitolato
speciale
d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Art. 7
Documenti che
fanno parte del
contratto

1. Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti, anche se in esso non materialmente allegati:
 - a) il «Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici» di cui al D.M. 145/2000 (le cui disposizioni si intendono applicabili al presente appalto ove espressamente richiamate nel Capitolato Speciale) materialmente non allegato e d'ora in avanti citato, con le limitazioni sopra indicate, come «Capitolato Generale d'Appalto» ovvero come D.M. 145/2000;
 - b) il capitolato speciale d'appalto
 - c) il Disciplinare Descrittivo e Prestazionale;
 - d) tutti gli elaborati grafici del progetto a base di gara;
 - e) l'offerta tecnica ed economica della ditta aggiudicataria;
 - f) le prime indicazioni sulla sicurezza
 - g) la relazione tecnica e documentazione fotografica;
 - h) il quadro economico;
 - i) lo schema di contratto.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
 - c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;
 - d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e dell'art.159 del DPR 554/99;
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9 Fallimento dell'appaltatore	1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del Codice dei contratti. 2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.
Art. 10 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro

provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12
Consegna, inizio
dei lavori e
termine per
l'esecuzione

1. Il tempo utile per la progettazione esecutiva è stimato in **30 gg. (trenta)**, salvo diversa offerta dell'Appaltatore, dalla data di stipula del contratto.
2. Entro **20 gg (venti)** dalla consegna formale la stazione appaltante avvierà la procedura di validazione del progetto esecutivo. Qualora quest'ultimo presentasse degli errori, risultasse inadeguato o incompleto la stazione appaltante ne darà segnalazione scritta all'appaltatore fissando un tempo massimo di **10 giorni (dieci)** per la consegna delle integrazioni. La persistenza di errori inadeguatezze o incompletezze sarà considerata grave inadempienza e darà luogo all'avvio della procedura di risoluzione del contratto. L'amministrazione procederà all'approvazione del progetto esecutivo entro **15 giorni** dalla sua Validazione
3. La consegna dei lavori dovrà avvenire entro i successivi **20 gg. (venti)** dalla approvazione del progetto esecutivo.
4. Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni **60 (sessanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, salvo diversa offerta dell'Appaltatore.
5. Il tempo utile è comprensivo di un periodo di normale andamento stagionale sfavorevole e tiene già conto dei periodi di ferie, delle festività, degli orari di lavoro di categoria ed inoltre è stato valutato in considerazione della contemporaneità di cantieri (opere pubbliche/sottoservizi e privati) e di ciò l'Appaltatore dovrà tenere conto nell'organizzazione delle maestranze senza avere nulla a che pretendere per i maggiori oneri che da ciò eventualmente dovessero derivare.
Il tempo per la ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori, prevedendo i seguenti giorni di impossibilità lavorativa: mesi di gennaio, febbraio, marzo = 9; mesi di aprile, maggio = 6; mesi di giugno, luglio, agosto = 4; mesi di settembre, ottobre = 7; mesi di novembre, dicembre = 8; per l'impianto del cantiere è stato assegnato un trentesimo del tempo complessivo, da intendersi già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori. Pertanto, ai fini della concessione di sospensione lavori per avversità meteorologiche, verranno considerati esclusivamente i tempi che superino tali previsioni.
6. I lavori dovranno essere svolti con continuità e progressione con rispetto al programma dei lavori in funzione della suddivisione dei settori di intervento.
In particolare dovrà essere rispettato lo sviluppo esecutivo dei lavori come risultante dal cronoprogramma di cui all'articolo 42 del Regolamento generale, cronoprogramma che forma parte integrante del contratto d'appalto. L'appaltatore dovrà, altresì, garantire il rigoroso rispetto delle modalità di avanzamento dei lavori come definite nel Programma esecutivo dei lavori.
7. L'Appaltatore comunicherà per iscritto, alla Direzione Lavori, la data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori. La D.L. procederà allora, in contraddittorio con l'Appaltatore, alle necessarie constatazioni, redigendo apposito verbale di ultimazione dei lavori.
Il certificato di ultimazione dei lavori viene redatto con le modalità definite all'articolo 172 del Regolamento generale.
8. Fermo restando il termine anzidetto, l'Appaltatore è comunque tenuto al puntuale rispetto dei termini previsti per l'esecuzione delle diverse fasi di lavoro, contenuti nel cronoprogramma esecutivo approvato.
9. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori per conto del committente accerti l'esistenza di uno sviluppo esecutivo dei lavori non conforme alle

previsioni del programma esecutivo tale da far prevedere uno scostamento di oltre 15 giorni rispetto al termine finale dei lavori, l'appaltatore sarà tenuto a potenziare l'organizzazione produttiva del cantiere secondo le indicazioni del Direttore dei lavori. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia alle indicazioni del Direttore dei lavori è in facoltà della Stazione appaltante dichiarare risolto il contratto.

10. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di **10 giorni**, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui all'articolo 64 del D.P.R. 303/56 ed al D.Lgs. 81/2008 nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

11. Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

12. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Impresa e approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore

compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 13
Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 12, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 12, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.

Art. 14
Sospensioni
ordinate dal
direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento economico dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del Regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
7. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 17.

Art. 15
Sospensioni
ordinate dal
R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 12, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 16
Penali in caso di
ritardo

1. In caso di ritardo della consegna del progetto esecutivo, ma comunque entro i 30 gg l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento della penale pecuniaria giornaliera, stabilita nella misura del 0,3 % dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Decorso i 30 gg. la stazione

Appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto.

2. In caso di ritardo del rispetto del termine di ultimazione dei lavori l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento della penale pecuniaria giornaliera, stabilita nella misura del 1 ‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un limite massimo pari al 10% dell'importo netto contrattuale secondo quanto previsto dagli articoli 117 del regolamento generale e 22 del Capitolato generale d'appalto.
3. La penale è contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17
Programma
esecutivo dei
lavori
dell'appaltatore e
cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un eventuale programma esecutivo dei lavori coordinato con quanto previsto nel progetto esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento o comunque prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 18
Inderogabilità dei
termini di
esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell' inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per 'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 13, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 14, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 16, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 19.

Art. 19
Risoluzione del
contratto per
mancato rispetto
dei termini

1. L'eventuale ritardo della consegna del progetto esecutivo superiore a **15 gg. (quindici)** giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione
2. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a **30 (trenta)** giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi

dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora.
5. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20
Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 21
Pagamenti in
acconto

1. Entro **15 gg. (quindici)** dall'inizio dei lavori e comunque non oltre i **45 gg. (quarantacinque)** dalla approvazione del progetto esecutivo, la stazione Appaltante provvederà alla emissione del certificato di pagamento n° relativo alla liquidazione del 50% degli oneri di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza. Il rimanente 50% verrà rilasciato contestualmente allo stato di avanzamento pari al finale.
Le rate di acconto per i lavori sono dovute ogni qualvolta la consistenza dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 27 del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge le seguenti percentuali e condizioni:
 - **50%** purché sia stato attivato il posto centrale e siano state configurate almeno il 30% delle telecamere previste dal progetto (S.A.L. n. 1);
 - **30%** (S.A.L. n. 2);
 - **qualsiasi sia l'importo** purché siano stati emessi il certificato di ultimazione dei lavori e il collaudo tecnico funzionale con esiti positivi (S.A.L. pari al finale).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, con la rata di saldo.
3. Entro **45 gg (quarantacinque)** dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del Regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del Regolamento generale, il quale deve esplicitamente contenere il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di

regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale termine deve necessariamente intendersi decorrente dalla data di ricevimento della relativa fattura commerciale in quanto vincolante per l'emissione del mandato stesso.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
- b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
- c) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo

8. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, qualora il richiesto DURC abbia determinazione di non regolarità contributiva, questo comporterà una ulteriore ritenuta di garanzia sull'importo netto progressivo dei lavori pari all'intero ammontare del SAL nel caso l'insolvenza riguardi la ditta appaltatrice e pari all'importo dei rispettivi contratti di subappalto qualora l'insolvenza interessi uno o più subappaltatori autorizzati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto. La liquidazione della ulteriore ritenuta verrà effettuata non appena intervenuta dichiarazione di regolarità contributiva per l'appaltatore, e contestualmente al successivo SAL in caso di insolvenza da parte dei subappaltatori .

Art. 22
Pagamenti a
saldo

1. Il Conto Finale dei lavori è redatto entro **60** giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di **15** giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il

pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento generale.

5. Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a si applicano le condizioni di cui all'articolo 21, comma 7.
9. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, qualora il richiesto DURC abbia determinazione di non regolarità contributiva, questo comporterà una ulteriore ritenuta di garanzia sull'importo netto progressivo dei lavori pari all'intero ammontare del SAL finale nel caso l'insolvenza riguardi la ditta appaltatrice e pari all'importo dei rispettivi contratti di subappalto qualora l'insolvenza interessi uno o più subappaltatori autorizzati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto. La liquidazione della ulteriore ritenuta verrà effettuata nulla ostando in sede di liquidazione del conto finale o in sede di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione.

Art. 23
Ritardi nel
pagamento delle
rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento, ovvero dalla data di ricezione della relativa fattura commerciale, e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente

successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 24
Ritardi nel
pagamento della
rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, del presente capitolato per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25
Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 - somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 26
Cessione del
contratto e
cessione dei
crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27
(lavori a corpo e
misura)

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
5. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
6. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
7. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate all'articolo 5 del presente capitolato, di delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
8. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del

presene articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

9. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2 del presente capitolato sono valutati sulla base di quanto stabilito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero, in assenza, nel presente Capitolato Speciale, il cui importo resta fisso e invariabile e verrà corrisposto proporzionalmente all'avanzamento dei lavori.
10. La contabilizzazione dei lavori in economia relativi alla manodopera è effettuata applicando i prezzi orari della Tabella del Nucleo Operativo del Magistrato alle Acque in vigore all'atto della stipula del contratto, maggiorati del 24% per spese generali ed utile d'impresa, con applicazione del ribasso contrattuale esclusivamente sulle spese generali ed utile d'impresa.
11. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2 del presente capitolato sono valutati sulla base di quanto stabilito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero, in assenza, nel presente Capitolato Speciale, il cui importo resta fisso e invariabile e verrà corrisposto proporzionalmente all'avanzamento dei lavori.

Art. 28
Valutazione dei
manufatti e dei
materiali a piè
d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 23, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 29
Cauzione
provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti all'atto dell'offerta le ditte partecipanti all'appalto dovranno presentare una cauzione, nelle modalità sotto indicate, pari al 2% dell'importo dei lavori, eventualmente ridotta del 50% per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 e contenente esplicitamente l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario. Detta cauzione provvisoria deve avere validità almeno 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta.
2. La garanzia potrà essere costituita alternativamente da:
 - fideiussione bancaria
 - polizza assicurativa
 - polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La fideiussione o la polizza devono espressamente prevedere: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La garanzia fidejussoria può essere presentata, ai sensi del D.M. 123/2004, mediante la scheda tecnica di cui al citato decreto - Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 purché contenga l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, così come prescritto dall'articolo 75, comma 4, del D.Lgs 163/2006 e s.m.

Art. 30
Garanzia
fideiussoria
definitiva

1. L'Appaltatore costituirà, alla firma del contratto o alla consegna dei lavori in caso di consegna sotto riserva di legge, una garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice dei contratti, con le modalità ivi indicate.
2. La garanzia potrà essere costituita alternativamente da:
 - fideiussione bancaria
 - polizza assicurativa
 - polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'Appaltatore dovrà altresì costituire polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 111 D.Lgs. 163/2006, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e delle attività ad esse connesse, a far tempo dalla data di inizio dei Lavori, sino alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza, che dovrà coprire, ai sensi del citato articolo 111 del Codice oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori.
4. La fideiussione o la polizza devono espressamente prevedere: rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
5. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutte le imprese in associazione siano certificate UNI EN ISO 9000.
6. In caso in cui l'aggiudicazione sia disposta in favore di riunione di imprese di tipo verticale, la riduzione della cauzione varrà esclusivamente in favore delle imprese certificate UNI EN ISO 9000 .
7. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione garanzia, di cui al comma 1 dell'articolo 113 del Codice dei contratti, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
8. L'importo della cauzione definitiva dovrà essere di volta in volta riadeguato in occasione di eventuali perizie di variante che facciano aumentare o diminuire l'importo dei lavori.
9. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 113, comma 3, del codice dei contratti.
10. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del Codice dei contratti.
11. La garanzia fidejussoria può essere presentata, ai sensi del D.M. 123/2004, mediante la scheda tecnica di cui al citato decreto - Schema tipo 1.2 – Scheda tecnica 1.2 purché contenga l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, così come prescritto dall'articolo 113, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e s.m.

Art. 31
Obblighi
assicurativi a

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 103, del Regolamento generale, l'appaltatore è obbligato a stipulare, prima dell'effettivo inizio dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la

carico
dell'impresa e
Garanzie a
carico dei
progettisti

Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. 123/2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), per importi non inferiori ai seguenti massimali:
 - a) partita 1) per le opere oggetto dell'appalto: importo del contratto iva esclusa;
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 100.000,00
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti e dall'articolo 108, comma 1, del Regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
7. L'appaltatore è tenuto, in caso di proroga del termine di ultimazione dei lavori, a far estendere la durata della copertura delle predette garanzie assicurative e trasmettere il relativo atto di integrazione alla stazione appaltante.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento generale le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ; a tale scopo:

- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. 123/2004;
- b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
- c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

- 9. Ai sensi dell'articolo 111 del D.lgs n. 163/06 il progettista o i progettisti autorizzati, devono stipulare una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma , lettera e), resi necessari in corso di esecuzione.
- 10. La garanzia è prestata per un massimale stabilito nella misura del 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di un milione di Euro, IVA Esclusa.
- 11. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia comporta il mancato pagamento da parte della stazione appaltante del pagamento della parcella professionale.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32
Variazione dei
lavori

- 1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
- 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
- 3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
- 4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
- 5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
- 6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5 è sottoscritto un atto di sottomissione

quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi.

Art. 33
Varianti per
errori od
omissioni
progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione l'articolo 32, comma 7.

Art. 34
Prezzi applicabili
ai nuovi lavori e
nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del Regolamento generale.

CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35
Misure per la
sicurezza fisica
dei lavoratori
in cantiere

A. Sicurezza sul luogo di lavoro.

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

B. Piano di sicurezza e coordinamento

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81/2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del

combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008. In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione il capo "C" del presente articolo.

C. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti

D. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto legislativo n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al capo "B" del presente articolo.

E. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al decreto legislativo n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
6. Si ribadisce che gli apprestamenti e lavorazioni di cui agli oneri della sicurezza così come previsti in sede di progetto e Piano di Coordinamento, potranno e dovranno eventualmente essere soggetti ad adeguamento e variazione secondo le procedure di sicurezza che l'appaltatore ritiene doveroso e consone alla propria organizzazione d'azienda. Per tali variazioni, anche se quantitative e qualitative rispetto a quanto previsto tecnicamente ed economicamente in sede di progetto nessun maggior o diverso onere verrà riconosciuto rispetto a quanto stimato in sede progettuale ed eventualmente integrato secondo i disposti di cui ai commi precedenti, ritenendo gli oneri per dette migliorie e integrazioni rientranti comunque tra le spese generali aziendali e oneri generici.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 36 Subappalto

1. I soggetti aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio l'appalto, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Il soggetto appaltante indica nell'avviso di gara la categoria prevalente e le ulteriori lavorazioni previste in progetto, tutte con l'indicazione del relativo importo. Tale indicazione avviene in conformità all'art. 73 del Regolamento generale.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nel limite percentuale del 30% del loro importo.
3. Le lavorazioni appartenenti alle categorie oggetto di scorporo sono

interamente subappaltabili fatta eccezione per quelle lavorazioni indicate all'art. 37, comma 11, del Codice dei contratti e dall'art. 72, comma 4, del Regolamento generale, le quali possono essere assunte esclusivamente da imprese mandanti associate in senso verticale, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo oppure in relazione ai lavori da realizzare.

4. Resta inteso che anche le imprese affidatarie dei subappalti (ove sia ammesso l'affidamento in subappalto) devono possedere i requisiti di idoneità tecnica ed economica come sopra definiti.
5. Nell'ipotesi in cui le lavorazioni oggetto di scorporo indicate nell'avviso di gara, appartengano alle categorie a qualificazione non obbligatoria, come individuate dall'Allegato A al D.P.R. 34/2000, le stesse potranno essere eseguite dall'impresa aggiudicataria dell'appalto in possesso dei requisiti di qualificazione riferiti alla sola categoria prevalente indicata nell'avviso di gara senza necessità di procedere al subappalto.
6. Nell'ipotesi in cui le lavorazioni oggetto di scorporo rientrino, invece, nelle categorie a qualificazione obbligatoria, come individuate dall'Allegato A al D.P.R. 34/2000, l'impresa aggiudicataria dei lavori che non sia in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica a tali categorie riferiti, ha l'obbligo di subappaltare tali lavorazioni ad imprese in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. 34/2000.
7. Resta inteso che, fatto salvo l'obbligo di costituire A.T.I. di tipo verticale in presenza delle lavorazioni di cui all'art. 37, comma 11, del Codice dei contratti come specificate dall'art. 72, comma 4, del Regolamento generale, l'impresa aggiudicataria potrà decidere di affidare ad imprese mandanti con integrazione verticale anche le lavorazioni a qualificazione obbligatoria per cui c'è l'obbligo di subappalto e quelle a qualificazione non obbligatoria che possono essere eseguite direttamente dall'aggiudicataria medesima.
8. In tutti casi in cui è ammesso il ricorso al subappalto è subordinato alle seguenti condizioni:
 - che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta le opere e i lavori che intendono subappaltare
 - che l'appaltatore provveda al deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di inizio dei lavori oggetto di subappalto
 - che al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto l'appaltatore trasmetta la certificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica da parte del subappaltatore
 - che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti
 - che l'appaltatore alleggi alla copia del contratto depositata presso la stazione appaltante la dichiarazione circa la sussistenza o meno di collegamento o controllo (ex art. 2359 c.c.) con l'impresa subappaltatrice
 - che il subappaltatore sia in regola con le vigenti disposizioni in materia di normativa "antimafia" come definite dal D.P.R. 3.6.1998 n°252, in ragione dell'importo dei lavori oggetto di subappalto.
9. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest' ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10. L'appaltatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni recate dall'art. 118, comma 6, del codice dei contratti. L'appaltatore è tenuto altresì a garantire il rispetto delle suddette indicazioni da parte del subappaltatore.
11. L'appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle indicazioni riportate dall'art. 118, comma 7, del Codice dei contratti.
12. Resta inteso che non trovano applicazione le disposizioni in materia di subappalto, qualora le lavorazioni oggetto di subaffidamento siano qualificabili come forniture con posa in opera e sussistano le condizioni previste dall'art. 118, comma 11 del Codice dei contratti. A tal proposito si precisa che le "attività ovunque espletate" previste dalla suddetta disposizione (ai fini della corretta applicazione della medesima) sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto, come precisato dall'art. 141, comma 5, del Regolamento generale. Rientrano, altresì, tra i casi di esclusione quelli previsti dall'art. 118, comma 12, del Codice dei contratti.

Art. 37
Responsabilità
in materia di
subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 38
Pagamento dei
subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore stesso, ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del Codice dei contratti.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore
3. L'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 118 comma 3, del Codice dei contratti può concretizzare gli estremi di un grave inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore, qualora sia accertato che lo stesso non è frutto di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del subappaltatore; in tal caso esso rappresenta un valido presupposto per la preventiva risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 554/1999 e la successiva escussione della garanzia fideiussoria, di cui all'articolo 113 del Codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 39
Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 40
Definizione delle
controversie

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il foro di Venezia ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 41
Contratti
collettivi e
disposizioni sulla
manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle

predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 42
Risoluzione del
contratto -
Esecuzione
d'ufficio dei
lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
 - c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2008.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a

disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 43
Ultimazione dei
lavori e gratuita
manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 44
Termini per il
collaudo o per
l'accertamento
della regolare
esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
3. Prima dell'emissione del certificato di Regolare Esecuzione, la stazione appaltante procederà ad eseguire un Collaudo Tecnico-Funzionale sui lavori eseguiti. Ossia ad effettuare le verifiche anche strumentali atte a stabilire se l'opera funzionalmente soddisfa i requisiti previsti nel progetto esecutivo, nel Capitolato Speciale D'appalto e nel Disciplinare Descrittivo Prestazionale.

Art. 45
Presa in
consegna dei
lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 46
Oneri e obblighi
a carico
dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere

attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
 - n) il personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 47
Obblighi speciali
a carico
dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

3. Elaborati di cantierizzazione.

L'appaltatore, ove sia ritenuto necessario dallo stesso ovvero dal direttore dei lavori, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire o dell'apparecchiatura da installare, provvede alla redazione di elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto, costituenti interfaccia fra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere. Gli elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall'appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, devono essere sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell'inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" e successive modifiche. Il direttore dei lavori provvede tempestivamente all'approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto.

4. Progetto dell'eseguito.

Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite. L'appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori. Entro 30 giorni a decorrere dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, deve essere presentato il progetto dell'eseguito per essere sottoposto alla verifica ed approvazione del direttore dei lavori. Nel caso di ritardata presentazione verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0.1% dell'importo contrattuale. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso appaltatore. L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito da parte dell'appaltatore, facendone espressa menzione nel certificato di collaudo provvisorio.

Art. 48
Proprietà dei
materiali di
scavo e di
demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 49 del presente capitolato.

Art. 49
Utilizzo di
materiali
recuperati o
riciclati.

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 50 Custodia del cantiere	1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 51 Cartello di cantiere	1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, della superficie da 2.00 a 6.00 mq. secondo le indicazioni della D.L., recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 52 Spese contrattuali, imposte, tasse	1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto. 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 53 Salvaguardia ambientale	Durante la gestione e l'organizzazione di cantiere la ditta appaltatrice dovrà rispettare le prescrizioni sotto riportate. Nella redazione dell'elenco prezzi sono stati considerati gli oneri che la ditta dovrà sostenere per il rispetto delle prescrizioni riportate nel presente capitolato. 1. Scopo Definire i controlli operativi minimi che la Ditta appaltatrice deve attuare al fine di: a) garantire l'adempimento delle principali prescrizioni normative applicabili; b) garantire l'adeguata gestione operativa degli aspetti ambientali, e relativi impatti, connessi alle attività gestite, con particolare riguardo a quegli aspetti che l'Amministrazione Comunale ha individuati come significativi. 2. Riferimenti a) Norma UNI EN ISO 14001:2004 paragrafo 4.6 b) Manuale del SGA sezione 4 c) PSGA 3.1 d) Analisi di significatività degli aspetti ambientali 3. Responsabilità La Ditta appaltatrice ha la responsabilità di assicurare, attraverso l'attuazione dei necessari controlli operativi, che le attività gestite soddisfino i requisiti

ambientali espressi nelle presenti Linee Guida.

Qui di seguito sono riportati i controlli operativi minimi che la Ditta appaltatrice deve attuare al fine di garantire l'adempimento delle principali prescrizioni normative applicabili, e l'adeguata gestione operativa degli aspetti ambientali più significativi, e relativi impatti, connessi alle attività gestite.

4. Rifiuti

Per quanto possibile, i rifiuti prodotti dalle diverse attività di cantiere devono essere raccolti e smaltiti in modo differenziato. Si ricorda che una corretta differenziazione dei rifiuti consente di sopportare un minor costo per il loro smaltimento, costo che grava sul produttore dei rifiuti stessi.

A tale scopo, nella organizzazione dell'area di cantiere deve essere individuato uno spazio dedicato al deposito temporaneo di rifiuti solidi e liquidi, opportunamente segnalato e posto in posizione tale da agevolare il conferimento dei rifiuti da parte degli operatori e il prelievo da parte dell'incaricato alla raccolta e smaltimento.

Ogni cura deve essere posta affinché la gestione dei rifiuti (raccolta, deposito temporaneo e conferimento) non costituisca fonte di inquinamento per il suolo o per eventuali corpi idrici superficiali.

Le operazioni di raccolta e di smaltimento dei rifiuti devono essere effettuate in osservanza del vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati, e della normativa vigente in materia. In cantiere dovrà essere conservata ogni documentazione relativa al trattamento dei rifiuti, ed in particolare:

- convenzione sottoscritta con un soggetto autorizzato al trattamento dei rifiuti prodotti in cantiere;
- autorizzazione semplificata al trasporto dei rifiuti propri;
- registri di carico e scarico;
- formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;
- registro oli usati;
- autorizzazioni all'escavazione e utilizzo delle terre e rocce di scavo.

Particolare attenzione deve essere posta nel trattamento dei rifiuti pericolosi, per i quali la normativa vigente prescriva specifiche modalità di stoccaggio provvisorio e smaltimento.

I rifiuti devono essere stoccati seguendo le indicazioni impartite dal soggetto con il quale è stata sottoscritta la convenzione per il conferimento degli stessi, e comunque in modo tale da scongiurare ogni dispersione di sostanze inquinanti. In particolare, il conferimento di rifiuti liquidi deve avvenire in recipienti stagni e, ove possibile, chiusi per evitare la tracimazione di liquidi e la diffusione di eventuali cattivi odori.

Gli oli esausti devono essere conferiti allo specifico Consorzio Obbligatorio, anche tramite ditta a ciò autorizzata.

Le vernici e i rifiuti contenenti vernici (barattoli, pennelli, stracci sporchi, ecc.) devono essere conferiti a ditta autorizzata allo specifico trattamento. In ogni caso, è vietato spargere vernici, anche diluite, nel suolo e nei corsi d'acqua, o versarle nella rete fognaria.

In nessun caso i rifiuti provenienti da attività di cantiere possono essere conferiti nei contenitori stradali del servizio pubblico di raccolta rifiuti, né deposti a fianco di tali cassonetti, né abbandonati in area pubblica.

E' vietato l'interramento degli inerti/rifiuti negli scavi di cantiere.

Il materiale di scarto e scavo, accantonato per esigenze di cantiere, deve essere mantenuto pulito; in nessun modo deve essere mescolato con il materiale di rifiuto, e deve essere riutilizzato integro al momento del recupero.

5. Inquinamento del terreno e dei corsi d'acqua.

Deve essere posta attenzione affinché siano scongiurate immissioni di sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo, nelle acque di falda e in corpo idrico. Qualora, a seguito di un incidente, tale evenienza dovesse verificarsi, devono essere attuate tutte le azioni possibili per contenere e risolvere l'inquinamento, anche coinvolgendo gli organi istituzionali preposti a tale compito (VV.FF.; Protezione Civile; ecc.).

Le immissioni dei reflui in fognatura, o in corpi ricettori diversi, dovranno essere autorizzate a norma di Legge, e copia di tali autorizzazioni dovranno essere conservate presso il cantiere.

6. Rumori e odori

Nella scelta della localizzazione e dell'ubicazione dei mezzi e delle attrezzature di cantiere dovranno essere valutate le diverse possibili alternative per creare minore impatto all'esterno del cantiere per quanto riguarda rumori e odori.

Mezzi e attrezzature devono corrispondere ai requisiti espressi dal D.L. 262/2002.

Ogni attività prevista nella fase di lavorazione del cantiere deve essere mirata al contenimento dell'inquinamento acustico. Deve essere rispettata la normativa che regola le emissioni rumorose, e devono essere reperite tutte le autorizzazioni necessarie in materia (D.P.C.M. 01.04.91, e successive modifiche ed integrazioni). Copia di dette autorizzazioni deve essere conservata presso il cantiere.

In particolare, devono essere evitati rumori molesti negli orari e nei periodi stabiliti dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

7. Fumi e polveri

Nella scelta della localizzazione e dell'ubicazione dei mezzi e delle attrezzature di cantiere dovranno essere valutate le diverse possibili alternative per creare minore impatto all'esterno del cantiere per quanto riguarda le emissioni di fumi.

I mezzi e le attrezzature impiegate devono rispettare i limiti di emissione imposti dalla normativa applicabile. Gli automezzi della ditta appaltatrice in uso presso il cantiere devono essere sottoposti alle periodiche verifiche di controllo delle emissioni previste a norma di legge.

È vietato usare il fuoco per distruggere rifiuti o materiali di scarto (sacchi di carta; legname per carpenteria; imballaggi di plastica; ecc.).

Per contenere il sollevamento di polveri, specialmente durante la stagione estiva e in aree adiacenti all'abitato o a strade di traffico urbano, dovrà essere prevista, se necessaria, la continua bagnatura del suolo.

8. Consumo di risorse

La ditta appaltatrice deve cedere al Comune di Jesolo la sabbia risultante da sbancamenti e scavi affinché sia utilizzata per interventi di ripascimento dell'arenile.

Il consumo di risorse (acqua; energia elettrica; combustibili; carburanti; materie prime; ecc.) deve essere limitato allo stretto necessario, evitando inutili sprechi (es: rubinetti d'acqua con scarsa tenuta o aperti senza motivo; lampadine accese in condizioni di buona illuminazione naturale; ecc.).

9. Decoro dell'area del cantiere

L'area del cantiere deve essere mantenuta in modo decoroso. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per escludere la dispersione di rifiuti (frazioni leggere) a causa del vento.

La recinzione deve essere mantenuta integra ed efficace.

L'eventuale vegetazione spontanea deve essere falciata con regolarità, anche nei periodi di prolungata inattività del cantiere.

10. Supporto metodologico per la gestione dell'ambiente nelle attività di cantiere

Per quanto riguarda le specifiche autorizzazioni sopra richiamate, e le leggi vigenti in materia ambientale, nonché per avere delucidazioni e supporto per l'applicazione pratica di queste disposizioni, la ditta appaltatrice si può rivolgere all'U.O. Lavori Pubblici del Comune di Jesolo.

Per quanto riguarda eventuali informazioni sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la ditta appaltatrice può rivolgersi alla Società ALISEA SpA, sita a Jesolo Lido in P.za Brescia.

Per quanto riguarda espressamente gli scarichi in pubblica fognatura, la ditta appaltatrice può rivolgersi alla Azienda Servizi Integrati ASI SpA, con sede a San Donà di Piave.

CAPO 13 – PROGETTO ESECUTIVO

Art. 54
Documenti
componenti il
progetto
esecutivo

La progettazione esecutiva delle opere previste nell'appalto, è un onere dell'appaltatore e dovrà essere sviluppata in conformità ai contenuti indicati nel *D.Lgs 163/2006 e nel Regolamento vigente al momento dell'approvazione del progetto Esecutivo*. Il progetto esecutivo dovrà definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Il progetto sarà redatto nel rispetto del *Progetto Definitivo* approvato nonché rispettando le prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, o di pareri di enti terzi, ove previsti. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, anche con riferimento alla loro articolazione:

- a) relazione generale;
- b) relazione specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche quelli delle strutture, degli impianti;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) crono programma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

CAPO 14 – AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 55
Criteri di
valutazione delle
offerte in fase di
gara

L'aggiudicazione della gara avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 comma 1, Dlgs. 163/2006 da determinarsi mediante l'applicazione dei criteri di valutazione ed attribuzioni dei punteggi indicati nella tabella di seguito riportata, sulla base delle offerte tecniche ed economiche presentate che risultino in possesso dei requisiti di cui al bando di gara.

Ogni offerta sarà valutata dalla Commissione Giudicatrice nominata ai sensi delle vigenti disposizioni art. 84 del Decreto n°163/2006, mediante l'applicazione dei criteri di valutazioni indicati nella seguente tabella e l'attribuzione dei punteggi mediante i criteri indicati nell'art.56.

A) TABELLA: PUNTEGGIO PER VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA					Punteggio	
i	REQUISITO	ij	SUB-REQUISITO	Wij	Wi	
1	VALUTAZIONE TECNICA E PROPOSTE MIGLIORATIVE ALLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE	1.1	COMPLETEZZA E QUALITA' DELL'OFFERTA TECNICA	5	39	
		1.2	APPARATI ATTIVI DI RETE (Switch, Bridge Wireless, ecc.)	10		
		1.3	POSTO CENTRALE - SOFTWARE DI GESTIONE E ARCHIVI – FIBRA OTTICA	12		
		1.4	TELECAMERE – SISTEMA LETTURA TARGHE E QUALITA' DI RIPRESA	12		
2	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA "FORMAZIONE" E "FULL SERVICE ON SITE"	2.1	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE	3	12	
		2.2	CONTENUTO DEL PIANO DI FORMAZIONE	4		
		2.3	CONTENUTO DEL PIANO DI ASSISTENZA TECNICA E “FULL SERVICE ON SITE”	5		
3	DURATA PERIODO DI "GARANZIA" E DEL SERVIZIO DI " FULL SERVICE ON SITE"	3.1	3 ANNI (2 Obbligatori + 1)	3	9	
		3.2	4 ANNI (2 Obbligatori + 2)	6		
		3.3	5 ANNI (2 Obbligatori + 3)	9		
4	SOSTITUZIONE DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE ESISTENTI	4.1	SOSTITUZIONE DELLE TELECAMERE ESISTENTI	9	14	
		4.2	SOSTITUZIONE APPARATI ATTIVI ESISTENTI SWITCH	5		
5	TEMPI ESECUZIONE PROGETTO E LAVORI	5.1	RIDUZIONE TEMPO DI PROGETTAZIONE (Giornate)	2	6	
		5.2	RIDUZIONE TEMPO DI ESECUZIONE (Giornate)	4		
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA					80	
B) TABELLA: PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA						
6	OFFERTA ECONOMICA	6.1	IMPORTO OFFERTO PER LA PROGETTAZIONE	2	20	
		6.2	IMPORTO OFFERTO PER I LAVORI	18		

Art. 56
Punteggio
Offerta Tecnica
e Offerta
Economica

Il punteggio massimo attribuibile, alla parte tecnica, sarà di **80 punti su 100**, da attribuire secondo i valori ponderali indicati a fianco di ciascun dei sub-requisiti individuati nella tabella riportata nell'art.55 del presente capitolato speciale D'appalto.

La parte tecnica è suddivisa in sei requisiti di valutazione a loro volta suddivisi in sub_requisiti specifici di valutazione.

Le ditte dovranno formulare la propria offerta tecnica garantendo almeno le caratteristiche tecniche, qualitative e prestazionali previste nel presente *Capitolato Speciale D'appalto* e nel *Disciplinare Descrittivo e Prestazionale*.

Nell'offerta, le ditte partecipanti, dovranno evidenziare e dettagliare in maniera chiara le caratteristiche tecniche, qualitative e prestazionali ritenute migliorative che intendono proporre, raffrontandole alle descrizioni minimi indicate *Capitolato Speciale D'appalto* e nel *Disciplinare Descrittivo e Prestazionale*, ossia dovranno creare un quadro comparativo di raffronto riportando i dati minimi previsti ed evidenziano, le eventuali proposte o caratteristiche tecniche migliorative.

- A) Il punteggio dell'offerta tecnica risulterà dalla sommatoria dei punti calcolati per ciascun sub_requisito con l'applicazione della seguente formula:

$$W_{ij} \times V(a)_{ij}$$

Dove:

Wij = Peso o Punteggio attribuito al Sub_requisito (ij) indicato nella tabella riportata nell'art.54 del Presente Capitolato Speciale D'Appalto;

V(a)ij = coefficiente delle prestazioni dell'offerta (a) rispetto al Sub_requisito (ij) variabile tra zero e uno;

I coefficienti V(a)ij sono determinati:

A1) Per quanto riguarda i Sub_Requisiti (ij) **1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.7 - 2.1 - 2.2 - 2.3**, attraverso il seguente criterio:

$$V(a)ij = Pd(ij) / Pdmax(ij)$$

Dove:

Pd(ij) = è la media aritmetica (arrotondata alla seconda cifra decimale) dei coefficienti attribuiti **discrezionalmente** da ogni commissario e variabili tra zero e uno, rispetto al sub_requisito (ij);

Pdmax(ij) = è il più alto tra i tutti i **Pd(ij)**, rispetto al sub_requisito (ij);

Tabella Coefficienti attribuiti discrezionalmente da ogni commissario, applicati ad ogni Sub Requisito (ij):

- qualità e completezza **Ottime** coefficiente **1.00**
- qualità e completezza **Distinte** coefficiente **0.80**
- qualità e completezza **buone** coefficiente **0.60**
- qualità e completezza **discrete** coefficiente **0.40**
- qualità e completezza **sufficienti** coefficiente **0.20**
- qualità e completezza **insufficienti** e nel caso non sia stato presentato nessun elaborato/certificato , sarà attribuito coefficiente **0.00**

A2) Per quanto riguarda i Sub_Requisiti (ij) **4.1 - 4.2**, attraverso il seguente criterio:

$$V(a)ij = T(ij) / Tmax(ij)$$

Dove:

T(ij) = numero di giorni in meno offerti dal concorrente i-esimo, rispetto al sub_requisito (ij)

Tmax(ij) = numero massimo di giorni in meno offerti fra tutti i **T(ij)** offerti dai concorrenti ammessi;

-Il tempo **T(ij)** offerto per il sub_requisito (ij) **4.1** viene valutato fino al massimo di **10 gg**;

-Il tempo **T(ij)** offerto per il sub_requisito (ij) **4.2** viene valutato fino al massimo di **20 gg**;

A3) Per quanto riguarda i Sub_requisiti (ij) **1.5 - 1.6**, attraverso il seguente criterio:

$$V(a)ij = T(ij) / Tcon(ij)$$

Dove:

T(ij) = numero totale di apparecchi deducibile dall'offerta formulata dal concorrente i-esimo, rispetto al sub_requisito (ij)

Tcon(ij) = è il numero più alto tra tutti **T(ij)** formulati dai concorrenti ammessi;

- Numero massimo di telecamere: **n°7 di cui n°6 Dome e n°1 Fissa**

- Numero massimo di apparati attivi: **n°4 Switch e n°1 bridge WiFi**

B) Il punteggio dell'offerta economica del concorrente i-esimo, risulterà dall'applicazione della seguente formula

$$[(\text{Offerta Peggiore} - \text{Offerta}_{(i\text{-esimo})}) / (\text{Offerta Peggiore} - \text{Offerta Migliore})] \times 20$$

Dove:

Offerta Peggiore: corrisponde al prezzo più alto in Euro tra tutte offerte economiche ammesse;

Offerta Migliore: corrisponde al prezzo più basso in Euro tra tutte le offerte economiche ammesse;

Offerta_(i-esimo): Prezzo offerto dal concorrente i-esimo;